

ALLEGATO 1 ALL'ATTO REGISTRATO
IN MESSINA, ADDI 14/08/2016
N. 728 SERIE 3



European Society of Teleradiology – ESTeR | Statuto

STATUTO

EUROPEAN SOCIETY OF TELERADIOLOGY – ESTeR

Associazione non riconosciuta destinata all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) – sezione "Altri enti del Terzo settore"

Art. 1 – Denominazione

È costituita l'associazione non riconosciuta denominata "European Society of Teleradiology – ESTeR" (di seguito "Associazione").

L'Associazione intende acquisire la qualifica di Ente del Terzo settore mediante iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Dalla data di iscrizione, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sarà utilizzata la locuzione "Ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" secondo la normativa vigente.

Art. 2 – Sede e ambito di attività

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Messina, Italia.

Essa opera in Italia, in Europa e a livello internazionale. Può istituire sedi operative, rappresentanze, sezioni o altri presidi in Italia e all'estero, nel rispetto della normativa applicabile.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria.

Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 – Assenza di scopo di lucro e finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Essa promuove il progresso della teleradiologia e, più in generale, della radiologia a distanza e digitale, con particolare attenzione alla qualità e sicurezza delle cure, alla formazione, alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale, alla diffusione delle conoscenze, alla collaborazione professionale e scientifica, all'innovazione responsabile, all'etica, alla governance clinica e alla tutela dell'interesse dei pazienti e della collettività.

L'Associazione costituisce un forum indipendente per lo studio e il confronto sugli aspetti clinici, scientifici, tecnologici, educativi, etici, organizzativi e regolatori della teleradiologia.

L'Associazione non persegue la tutela economica, sindacale o corporativa degli interessi professionali dei propri associati.

Art. 5 – Attività di interesse generale

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con particolare riferimento, in quanto concretamente esercitate, alle seguenti:

lettera d): educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lettera g): formazione universitaria e post-universitaria;

lettera h): ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica responsabile della teleradiologia.

Tali attività sono svolte con finalità di interesse generale e con particolare riguardo al miglioramento della qualità, sicurezza, appropriatezza ed efficacia dell'assistenza sanitaria, alla tutela dei pazienti, allo sviluppo e alla diffusione delle conoscenze scientifiche e al miglioramento dei servizi sanitari e della salute della collettività.

Art. 6 – Attività diverse

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente. L'individuazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Raccolta fondi

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza e della normativa vigente.

Art. 8 – Soci

Possono essere soci le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a rispettarne lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali.

Possono inoltre essere ammessi, ove compatibile con la normativa applicabile e secondo criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo, enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro che condividano le finalità associative.

Il numero dei soci è illimitato. La partecipazione associativa è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 9 – Categorie di soci

L'Associazione può prevedere, mediante regolamento approvato dall'Assemblea, categorie descrittive di soci in relazione al profilo professionale, scientifico, formativo o onorifico.

Tali categorie non possono determinare discriminazioni incompatibili con il principio di democraticità né attribuire diritti di voto plurimo o privilegi patrimoniali contrari alla legge. La qualifica di socio fondatore ha valore storico e non attribuisce, di per sé, diritti amministrativi o patrimoniali ulteriori rispetto agli altri soci.

Art. 10 – Ammissione dei soci

La domanda di ammissione è presentata secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e comporta l'accettazione del presente Statuto.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'eventuale rigetto deve essere motivato. L'interessato può chiedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione, che sulla domanda si pronunci l'Assemblea nella prima riunione utile.

Art. 11 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa, di essere informati sulle attività, di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal presente Statuto, di partecipare all'Assemblea e, quando ne ricorrano i requisiti di legge e statutari, di votare ed essere eletti alle cariche sociali.

I soci sono tenuti a rispettare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali, a mantenere comportamenti coerenti con le finalità dell'Associazione e a versare l'eventuale quota associativa annuale.

La quota associativa è personale, non trasferibile e non rivalutabile.

Art. 12 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, decesso, scioglimento dell'ente associato, morosità persistente o esclusione per gravi motivi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo previa contestazione degli addebiti e possibilità per l'interessato di presentare osservazioni. Contro la decisione è ammesso ricorso all'Assemblea entro sessanta giorni dalla comunicazione.

Art. 13 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) l'organo di controllo, quando obbligatorio o istituito; e) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quando obbligatorio o nominato.

Le cariche associative sono svolte secondo quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 14 – Assemblea – composizione e competenze

L'Assemblea è composta dai soci aventi diritto di voto.

Spetta all'Assemblea, oltre a quanto previsto inderogabilmente dalla legge: nominare e revocare i componenti degli organi sociali; approvare il bilancio; deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali; deliberare sulle modifiche statutarie; approvare eventuali regolamenti di propria competenza; deliberare sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione; decidere sui ricorsi in materia di ammissione o esclusione quando previsto; deliberare sugli altri argomenti attribuiti dalla legge o dallo Statuto.

Art. 15 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Deve inoltre essere convocata quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto; se il Consiglio Direttivo non provvede, la convocazione può essere ordinata dall'autorità competente nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta, anche elettronica, inviata all'indirizzo risultante dal libro degli associati almeno otto giorni prima della riunione, contenente data, ora, luogo o modalità telematica, ordine del giorno ed eventuale seconda convocazione.

Art. 16 – Diritto di voto, deleghe e deliberazioni assembleari

Ogni socio iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati ha diritto a un voto, salvo diversa disposizione inderogabile di legge. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta nei limiti previsti dal Codice del Terzo settore.

Salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dal presente Statuto, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti; delibera a maggioranza dei voti espressi.

Per le modifiche statutarie, salvo diversa disposizione inderogabile di legge, l'Assemblea delibera con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti gli associati, salvo diversa disposizione inderogabile di legge.

Art. 17 – Assemblee mediante mezzi di telecomunicazione

Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, integralmente o in forma ibrida, purché sia possibile verificare l'identità dei partecipanti, la loro legittimazione, la partecipazione effettiva alla discussione e l'esercizio del voto, nonché verbalizzare correttamente la riunione.

Le modalità tecniche sono stabilite nell'avviso di convocazione o in apposito regolamento.

Art. 18 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri.

Fatto salvo quanto previsto per il Consiglio Direttivo Fondatore, i consiglieri dei successivi Consigli Direttivi sono eletti dall'Assemblea esclusivamente tra i soci dell'Associazione aventi diritto di voto.

I Consigli Direttivi successivi al Consiglio Direttivo Fondatore durano in carica tre anni e i loro componenti sono rieleggibili.

In sede di costituzione, i tre soci fondatori, riuniti in Assemblea costituente, nominano liberamente i sette componenti del primo Consiglio Direttivo, denominato "Consiglio Direttivo Fondatore" o "Founding Board". La scelta dei componenti spetta esclusivamente ai tre soci fondatori e non è soggetta ad elezione da parte dell'Assemblea dei soci.

Al momento della nomina, i componenti del Consiglio Direttivo Fondatore devono possedere i requisiti previsti dalla normativa applicabile. Ai fini del rispetto dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, almeno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo Fondatore deve essere scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I soggetti prescelti dai fondatori possono pertanto essere ammessi quali soci dell'Associazione prima o contestualmente alla loro nomina.

Art. 19 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea.

In particolare, attua le deliberazioni assembleari; predispone il bilancio; delibera sulle domande di ammissione e sulle esclusioni; determina le quote associative; istituisce commissioni, comitati scientifici e gruppi di lavoro; approva programmi e attività; cura gli adempimenti RUNTS; può nominare direttori, coordinatori, consulenti e collaboratori; delibera sulle attività diverse e sulla raccolta fondi; adotta i provvedimenti necessari al perseguimento delle finalità associative.

Art. 20 – Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

Le riunioni possono svolgersi in presenza, mediante mezzi di telecomunicazione o in forma ibrida, purché siano garantite identificazione, partecipazione e possibilità di intervenire.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, salvo diversa disposizione inderogabile.

Art. 21 – Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno, nella prima riunione successiva all'elezione, il Presidente, uno o più Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere, salvo che l'Assemblea abbia direttamente eletto il Presidente secondo quanto previsto dall'eventuale regolamento elettorale.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Segretario cura i verbali e la documentazione associativa. Il Tesoriere sovrintende alla gestione amministrativo-contabile, ferme restando le competenze collegiali del Consiglio Direttivo.

Art. 22 – Comitati e strutture scientifiche

Il Consiglio Direttivo può istituire comitati scientifici, commissioni, gruppi di lavoro, sezioni tematiche o geografiche e altri organismi consultivi o operativi, definendone composizione, durata e funzioni.

Tali organismi non sostituiscono gli organi sociali e operano sotto la responsabilità e secondo gli indirizzi del Consiglio Direttivo.

Art. 23 – Organo di controllo e revisione legale

Nei casi previsti dalla legge l'Assemblea nomina un organo di controllo, anche monocratico, avente i requisiti e le funzioni stabiliti dal Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dalla legge, o quando ritenuto opportuno, è nominato il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Art. 24 – Patrimonio, entrate e divieto di distribuzione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo quanto previsto dalla legge.

Le entrate possono derivare, tra l'altro, da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni, lasciti, raccolte fondi, sponsorizzazioni compatibili con le finalità associative e con l'indipendenza scientifica dell'Associazione, corrispettivi per attività consentite, proventi da attività di interesse generale e da attività diverse nei limiti di legge.

Art. 25 – Esercizio sociale, bilancio e libri sociali

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio nelle forme previste dal Codice del Terzo settore e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro i termini di legge. Quando ricorrono i presupposti, sono predisposti e depositati il bilancio sociale e gli ulteriori documenti richiesti dalla normativa.

L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori previsti dalla legge, inclusi il libro degli associati, i verbali dell'Assemblea, i verbali del Consiglio Direttivo e, ove istituiti, i libri degli altri organi sociali.

Art. 26 – Diritto di esame dei libri sociali

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo. L'esame è consentito entro un termine ragionevole, con modalità tali da tutelare i dati personali e le informazioni riservate di terzi e da non ostacolare il regolare funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può disciplinare con regolamento le modalità pratiche di esercizio di tale diritto, senza limitarne irragionevolmente l'effettività.

Art. 27 – Volontari, lavoratori e collaboratori

L'Associazione può avvalersi di volontari e, nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, di lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori quando ciò sia necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

I volontari sono iscritti negli appositi registri quando previsto e sono assicurati nei casi e con le modalità stabilite dalla legge.

Art. 28 – Regolamenti, codice etico e conflitti di interesse

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle rispettive competenze, possono adottare regolamenti attuativi del presente Statuto.

L'Associazione può adottare un codice etico e politiche in materia di indipendenza scientifica, trasparenza, sponsorizzazioni, dichiarazione e gestione dei conflitti di interesse, protezione dei dati e integrità scientifica.

Art. 29 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste dalla legge.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS competente quando richiesto e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo la normativa vigente.

Art. 30 – Norme finali e transitorie

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano il Codice civile, il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e le altre norme vigenti in materia.

Le clausole del presente Statuto che presuppongono l'iscrizione al RUNTS acquistano efficacia dalla data di tale iscrizione; sino ad allora trovano applicazione in quanto compatibili con la natura di associazione non riconosciuta.

Il Consiglio Direttivo Fondatore, composto dai sette membri liberamente scelti e nominati dai tre soci fondatori ai sensi dell'articolo 18, resta in carica per due anni dalla data della nomina. Alla scadenza, l'Assemblea dei soci provvede all'elezione, tra i soci dell'Associazione, del Consiglio Direttivo ordinario, il cui mandato ha durata triennale.

A titolo esemplificativo, l'Associazione può organizzare congressi, corsi, webinar, seminari, gruppi di studio, programmi educativi e iniziative scientifiche; promuovere, sostenere o svolgere progetti di ricerca di particolare interesse sociale; elaborare raccomandazioni, documenti di consenso, standard, position paper e materiali educativi; promuovere la sicurezza e la qualità in teleradiologia; favorire la collaborazione tra professionisti, istituzioni scientifiche, università, enti sanitari, pazienti e altri soggetti interessati; diffondere conoscenze scientifiche attraverso pubblicazioni, siti web e altri mezzi di comunicazione.

